

Legge federale sul trattamento dei dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

del 18 dicembre 2020 (Stato 1° gennaio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 40 capoverso 2, 54 capoverso 1, 87 e 173 capoverso 2
della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 gennaio 2020²,
decreta:

Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali (dati) da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

² Sono fatte salve le disposizioni speciali di altre leggi federali.

Capitolo 2: Campo d'applicazione personale

Sezione 1: Persone all'estero

Art. 2 Scopo e persone

¹ Il DFAE tratta i dati concernenti gli Svizzeri all'estero e i loro congiunti necessari per adempiere i compiti che gli spettano in virtù della legge del 26 settembre 2014³ sugli Svizzeri all'estero.

² Tratta anche i dati concernenti i cittadini svizzeri che soggiornano all'estero e i loro congiunti, nonché i dati concernenti le persone e i loro congiunti per i quali la Svizzera assume funzioni di protezione, necessari per adempiere i compiti di cui al capoverso 1.

Art. 3 Dati

¹ Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione nell'ambito della protezione consolare e degli altri servizi consolari forniti dalla Svizzera:

- a. dati concernenti la salute;
- b. dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali;

RU 2021 650

¹ RS 101

² FF 2020 1179

³ RS 195.1

c. dati concernenti misure di aiuto sociale.

² Il numero AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.⁵

Art. 4 Comunicazione dei dati

A titolo eccezionale, il DFAE può comunicare dati a terzi:

- a. per permettere operazioni di ricerca, salvataggio ed evacuazione nell'interesse della persona interessata;
- b. se la persona interessata non è più in grado di dare il suo consenso e le circostanze permettono di presumere tale consenso.

Sezione 2: Proprietari, armatori e marittimi di navi sotto bandiera svizzera

Art. 5 Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati concernenti i proprietari, armatori e marittimi di navi sotto bandiera svizzera necessari per adempiere i compiti che gli spettano in virtù della legge federale del 23 settembre 1953⁶ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.

Art. 6 Dati

Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:

- a. dati concernenti l'appartenenza sindacale, purché la persona interessata vi abbia acconsentito, per agire quale mediatore tra il marittimo e l'armatore conformemente alla Convenzione del 23 febbraio 2006⁷ sul lavoro marittimo;
- b. dati concernenti la salute dei marittimi, per poter allestire i documenti necessari alla navigazione;
- c. dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali nell'ambito delle multe pronunciate in virtù della legge federale del 23 settembre 1953⁸ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera;
- d. dati concernenti misure di aiuto sociale a favore dei marittimi che navigano sotto bandiera svizzera o che erano in attività su una nave sotto bandiera svizzera.

⁴ RS 831.10

⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).

⁶ RS 747.30

⁷ RS 0.822.81

⁸ RS 747.30

Art. 7 Comunicazione dei dati

¹ Se sono commessi un reato o un'infrazione a bordo di una nave sotto bandiera svizzera che naviga in alto mare, il DFAE comunica i dati necessari all'inchiesta alle autorità di perseguimento penale del Cantone di Basilea Città.

² In caso di evento imprevisto che coinvolge una nave sotto bandiera svizzera, il DFAE comunica i dati necessari all'autorità competente conformemente alla legislazione concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti.

Sezione 3: Impiegati del DFAE in servizio all'estero e loro congiunti**Art. 8** Scopo e persone

Oltre ai dati concernenti gli impiegati della Confederazione di cui alla legge del 24 marzo 2000⁹ sul personale federale, il DFAE tratta i dati concernenti i propri impiegati in servizio all'estero o che si prevede di inviare in servizio all'estero, nonché i dati concernenti i loro congiunti, necessari per adempiere i suoi compiti quale datore di lavoro, segnatamente per:

- a. valutare la possibilità di inviare in servizio all'estero un impiegato accompagnato dai suoi congiunti;
- b. garantire la sicurezza delle persone interessate;
- c. tutelare gli interessi della Confederazione.

Art. 9 Dati

¹ Il DFAE può trattare i dati concernenti la salute dei suoi impiegati in servizio all'estero o che si prevede di inviare in servizio all'estero e dei loro congiunti.

² Se circostanze particolari del luogo d'impiego lo rendono indispensabile, il DFAE può, nel caso specifico, trattare anche dati degni di particolare protezione concernenti:

- a. le opinioni e attività religiose;
- b. la sfera intima.

Art. 10 Comunicazione dei dati

I dati di cui all'articolo 9 capoverso 1 possono essere comunicati all'assicuratore malattie del DFAE per il pagamento delle spese mediche.

⁹ RS 172.220.1

Sezione 4:**Impiegati locali delle rappresentanze svizzere all'estero e loro congiunti****Art. 11** Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati concernenti gli impiegati locali e i loro congiunti necessari per adempiere i suoi compiti quale datore di lavoro, segnatamente per:

- a. determinare il fabbisogno di personale;
- b. reclutare il personale al fine di garantire gli effettivi necessari;
- c. gestire i salari e le altre remunerazioni, costituire i dossier del personale e gestire le comunicazioni alle assicurazioni sociali;
- d. promuovere le misure di sviluppo e fidelizzazione degli impiegati;
- e. mantenere e migliorare il livello di qualifica degli impiegati;
- f. provvedere alla pianificazione, alla gestione strategica e al controllo mediante analisi di dati, confronti, rapporti e piani di misure;
- g. garantire la sicurezza delle persone interessate;
- h. tutelare gli interessi della Confederazione.

Art. 12 Dati

¹ Il DFAE può trattare dati concernenti gli impiegati locali e i loro congiunti.

² Può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:

- a. dati concernenti la salute in relazione alla capacità lavorativa degli impiegati locali;
- b. dati concernenti la salute connessi con i rimborsi dell'assicurazione malattie;
- c. dati concernenti le prestazioni, il potenziale e lo sviluppo personale e professionale degli impiegati locali;
- d. dati richiesti nell'ambito della collaborazione all'attuazione del diritto delle assicurazioni sociali;
- e. atti procedurali e decisioni delle autorità riguardanti il lavoro;
- f. dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali.

Art. 13 Trattamento dei dati

I dati possono essere trattati nei sistemi d'informazione che l'Ufficio federale del personale (UFPER) mette a disposizione dei datori di lavoro dell'Amministrazione federale.

Art. 14 Comunicazione dei dati

I dati di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2 lettera b possono essere comunicati al consulente assicurativo del DFAE se sono indispensabili, nel caso specifico, per chiarire l'assunzione dei costi.

Sezione 5: Rappresentanti consolari onorari e loro congiunti**Art. 15** Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati concernenti i rappresentanti consolari onorari e i loro congiunti necessari per adempiere i compiti che gli spettano in virtù della legislazione sugli Svizzeri all'estero, segnatamente per:

- a. determinare gli effettivi necessari;
- b. reclutare i rappresentanti consolari onorari al fine di garantire gli effettivi necessari;
- c. gestire le indennità e costituire i dossier personali;
- d. garantire la sicurezza delle persone interessate;
- e. tutelare gli interessi della Confederazione.

Art. 16 Dati

¹ Il DFAE può trattare dati concernenti i rappresentanti consolari onorari e i loro congiunti.

² Può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:

- a. dati concernenti la salute in relazione alla capacità di svolgere la funzione di rappresentante consolare onorario;
- b. atti procedurali e decisioni delle autorità riguardanti i rappresentanti consolari onorari;
- c. dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali.

Art. 17 Trattamento dei dati

I dati possono essere trattati nei sistemi d'informazione che l'UFPER mette a disposizione dei datori di lavoro dell'Amministrazione federale.

Sezione 6:**Esperti impiegati per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario e loro congiunti****Art. 18** Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati concernenti gli esperti impiegati o che si prevede di impiegare per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario, nonché i dati concernenti i loro congiunti, necessari per adempiere i suoi compiti quale reclutatore, segnatamente per:

- a. determinare gli effettivi necessari;
- b. reclutare esperti al fine di garantire gli effettivi necessari;
- c. gestire i dossier degli esperti;
- d. promuovere le misure di sviluppo e fidelizzazione degli esperti;
- e. mantenere e migliorare il livello di qualifica degli esperti;
- f. provvedere alla pianificazione, alla gestione strategica e al controllo mediante analisi di dati, confronti, rapporti e piani di misure;
- g. valutare le possibilità di impiegare all'estero un esperto accompagnato dai suoi congiunti;
- h. garantire la sicurezza delle persone interessate;
- i. tutelare gli interessi della Confederazione.

Art. 19 Dati

¹ Il DFAE può trattare dati concernenti gli esperti e i loro congiunti.

² Può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:

- a. dati concernenti la salute in relazione alla capacità lavorativa degli esperti;
- b. dati concernenti le prestazioni, il potenziale e lo sviluppo personale e professionale degli esperti;
- c. atti procedurali e decisioni delle autorità che possono esercitare un'influenza sui futuri impieghi degli esperti.

³ Se circostanze particolari del luogo d'impiego lo rendono indispensabile, il DFAE può, nel caso specifico, trattare anche dati degni di particolare protezione concernenti:

- a. le opinioni e attività religiose;
- b. la sfera intima.

Art. 20 Comunicazione dei dati

Il DFAE può comunicare i dati necessari concernenti gli esperti, compresi dati degni di particolare protezione, a potenziali datori di lavoro, purché la persona interessata vi abbia acconsentito.

Sezione 7: Persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni

Art. 21 Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati concernenti le persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007¹⁰ sullo Stato ospite (LSO) necessari per adempiere i compiti che gli spettano in virtù della LSO.

Art. 22 Dati

¹ Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:

- a. dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, per contribuire alla composizione delle controversie in cui sono coinvolte le persone beneficiarie;
- b. dati concernenti misure di aiuto sociale, per garantire l'applicazione della legislazione in materia di assicurazioni sociali e il rilascio e la gestione delle carte di legittimazione.

² Il numero AVS di cui all'articolo 50c LAVS¹¹ serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.¹²

Art. 23 Comunicazione dei dati

¹ Il DFAE può comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali i dati necessari per adempiere i loro compiti o che possono contribuire alla composizione delle controversie in cui sono coinvolti persone di cui all'articolo 21 della presente legge o beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 LSO¹³.

² Il DFAE può comunicare ai beneficiari istituzionali dati concernenti le persone che impiegano e le persone che le accompagnano.

Sezione 8: Partecipanti a conferenze internazionali organizzate dalla Svizzera

Art. 24 Scopo e persone

Il DFAE tratta dati concernenti i partecipanti a conferenze organizzate dalla Svizzera allo scopo di garantire una presenza attiva della Svizzera nelle relazioni internazionali.

¹⁰ RS **192.12**

¹¹ RS **831.10**

¹² Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 758; FF **2019** 6043).

¹³ RS **192.12**

Art. 25 Dati

Per scopi organizzativi e logistici, il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:

- a. dati concernenti le opinioni o attività religiose;
- b. dati concernenti la salute.

Art. 26 Diritti di trattamento

Le persone interessate possono accedere in linea ai propri dati, nonché consultarli e trattarli in linea.

Sezione 9:**Persone operanti nel settore delle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero****Art. 27** Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati concernenti le persone operanti nel settore delle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero necessari per adempiere i compiti che gli spettano in virtù della legge federale del 27 settembre 2013¹⁴ sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero.

Art. 28 Dati

Il DFAE può trattare i dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali di cui sono oggetto le persone operanti nel settore delle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero.

Capitolo 3: Disposizioni finali**Art. 29** Disposizioni di esecuzione

¹ Il Consiglio federale disciplina per ciascuna sezione:

- a. la gestione dei sistemi d'informazione;
- b. il catalogo dei dati non degni di particolare protezione;
- c. la responsabilità del trattamento dei dati, segnatamente della raccolta, dell'accesso, della conservazione e della distruzione;
- d. la comunicazione dei dati all'Ufficio federale di statistica.

² Il Consiglio federale precisa inoltre i diritti di accesso in linea ai dati degni di particolare protezione di cui le direzioni del DFAE e le rappresentanze svizzere all'estero necessitano per adempiere i compiti che spettano loro in virtù della legge.

¹⁴ RS 935.41

Art. 30 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 31 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° dicembre 2021¹⁵

¹⁵ DCF del 28 ott. 2021.

Allegato
(art. 30)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge federale del 24 marzo 2000¹⁶ sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...¹⁷

¹⁶ [RU **2000** 1915; **2005** 2881 n. II cpv. 1 lett. a; **2006** 4165 all. n. 3; **2008** 3437 n. II 16; **2015** 3857 all. n. III 2; **2018** 4017 n. II]

¹⁷ Le mod. possono essere consultate alla RU **2021** 650.